Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 08/10/2020

FATTO

Con ricorso del 28/05/2020, parte ricorrente rappresentava di essere contitolare, di n. 20 buoni postali sottoscritti tra il 12 gennaio 1989 ed il 27 febbraio 1991; di aver chiesto, in momenti distinti, la liquidazione di alcuni di questi titoli e che l'intermediario le avesse prospettato la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli.
Parte ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro dei buoni, anche per il periodo 21°-30° anno, al netto delle ritenute con rimborso delle spese di assistenza difensiva e di procedura.
L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente rappresentava come i buoni in contestazione appartenessero alla serie Q, in virtù del D.M. del 13 giugno 1986 in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale; che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%); che il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno; che mediante l'impiego dei moduli della

serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese; che al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito.
Eccepiva, pertanto, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
In sede di repliche la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi, oggetto di modifiche nei rendimenti.

Nello specifico la ricorrente è cointestataria, con pari facoltà di rimborso, unitamente ad altri soggetti non intervenuti, di n. 20 Buoni Fruttiferi Postali, di cui 10 appartenenti alla serie Q/P e 10 appartenenti alla serie Q; tutti, comunque, emessi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q".

Il Collegio rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso relativamente al buono n. ***085, emesso in data 17.10.1990, n. ***249, emesso in data 09.01.1991 e n. ***255, emesso in data 27.02.1991, in quanto titoli non ancora scaduti al momento (con scadenza rispettivamente 17.10.2020, 09.01.2021 e 27.02.2021). In tal caso, infatti, non sussiste un interesse concreto ed attuale alla relativa liquidazione.

Passando al merito con riferimento ai restanti titoli, i buoni della serie Q sono stati emessi su moduli cartacei della serie "Q"; sul retro dei titoli non risulta apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti e per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica: "*più Lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Per i buoni della serie Q/P occorre fare un distinguo.

Il buono n. **200 risulta emesso su modulo cartaceo della serie "O", timbrato per la serie "P/O" e poi, ulteriormente, definendo la sua appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro risultano apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica: "*più Lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

I buoni n. **054 e **176 risultano emessi su modulo cartaceo della serie "P". Sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro dei titoli risultano apposti due timbri, uno relativo alla serie Q/P e uno relativo alla serie Q, che sembrano riportare rendimenti assolutamente identici tra loro, attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

I buoni n. ***.047, ***.201, ***.065 e ***.077 risultano emessi su moduli cartacei della serie "P" ma sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

Tanto precisato, occorre ricordare che la questione oggetto della presente decisione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi

l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

Ne consegue che, secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Tanto premesso, in via generale, e passando all'esame dei buoni per cui è controversia, il Collegio, in primo luogo, ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta principale di applicazione dei rendimenti originali, di cui alla tabella originale stampigliata sui buoni della serie Q, atteso che la stessa tabella non è stata oggetto di modifiche (le variazioni di rendimento lamentate dal ricorrente sono, infatti, da ricondursi a cambiamenti nella ritenuta fiscale applicata).

Il Collegio, invece, con riferimento alla medesima richiesta fatta per gli altri buoni della serie Q/P, ritiene di operare un distinguo.

Bisogna, anzitutto, rilevare che per tre di essi (quelli contrassegnati dai nn. **200, ***54 e ***176) sussiste, a tergo, un doppio timbro modificativo dei rendimenti dal 1° al 20° anno. Il costante orientamento dell'Arbitro al riguardo va nel senso che non è di per sé la presenza di un doppio timbro o di una duplice indicazione relativa ai rendimenti dei titoli a determinare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1370 c.c – e, quindi, nel dubbio, l'interpretazione delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti a favore dell'altro – (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9493/2020; n. 15871/20), bensì la totale illeggibilità degli stessi che equivale

ad assenza dei timbri. Il doppio timbro non leggibile non assolve alla funzione di produrre la variazione delle condizioni originarie.

Nel caso di specie, sia nel buono n. **200, sia nei buoni n. ***54 e **176 i due timbri sono tra loro sovrapposti, tanto da rendere illeggibile la consistenza del mutamento nei rendimenti dei titoli (dal 1° al 20° anno) che con gli stessi timbri si voleva apportare. Dall'esame dei documenti versati in atti emerge, in effetti, che: *a*) nel primo buono (il n. **200), il timbro di modifica dei rendimenti relativo alla serie Q/P (per il periodo che va dal 1° al 20° anno) si è andato, per gran parte, a sovrapporre a quello già esistente di modifica dei rendimenti per la serie P/O (sempre per lo stesso frangente temporale), tanto da essere illeggibile (e avere reso illeggibile anche il precedente timbro); *b*) nei due altri buoni (i nn. ***54 e **176), al già esistente timbro modificativo dei rendimenti della serie Q/P (per il periodo che va dal 1° al 20° anno) si è andato a sovrapporre un altro timbro (caratterizzato, peraltro, da diverso colore) che ha reso il primo illeggibile. Per questi titoli, in definitiva, si cogliere un'assoluta incertezza sui rendimenti dal 1° al 20° anno: circostanza, quest'ultima, che, allora, giustifica l'applicazione dei rendimenti originali per detto periodo, certamente più favorevoli per il ricorrente.

Negli altri buoni della serie Q/P (nn. *047, *201, *065 e *077), invece, non c'è motivo – alla luce dei principi sopra richiamati – per non ritenere applicabili i rendimenti relativi ai primi vent'anni indicati nel timbro che ha modificato la serie da P a Q (facendo diventare il buono della serie Q/P).

Per tutti i buoni della serie Q/P (nn. **200, ***54, **176, *047, *201, *065 e *077) non è stato in alcun modo modificato il rendimento relativo al periodo che va dal 21° al 30° anno: cosa che induce a ritenere non correttamente effettuata l'eterointegrazione nei rendimenti, per effetto di successivi decreti ministeriali modificativi dei tassi disposta dall'art. 5 del DM 13 Giugno 1986, e richiesta agli uffici emittenti qualora fossero stati utilizzati moduli appartenenti a serie preesistenti. Ne consegue che la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni della serie Q/P per i bimestri relativi all'ultimo decennio, meriti di essere accolta dal momento che l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre…"), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per le tante decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Il Collegio ritiene, infine, che non può trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda con riferimento ai titoli n. *085, *249 e *255; non accoglie la domanda con riferimento ai titoli della serie Q. Accoglie la domanda con riferimento ai titoli n. *054, *176 e *200 per i quali dispone che l'intermediario applichi le condizioni originariamente riportate sul retro dei titoli per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; accoglie parzialmente la domanda con riferimento ai titoli n. *047, *201, *065 e *077 per i quali dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA